

## DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

**d'iniziativa del senatore TAROLLI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 GENNAIO 1997**

---

Modifica dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige  
approvato con decreto del Presidente della Repubblica  
31 agosto 1972, n. 670

---

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge costituzionale vuole inserirsi nel quadro delle iniziative che saranno oggetto di esame della Commissione bicamerale per la riforma della Costituzione della Repubblica nella parte dedicata all'organizzazione dello Stato e degli enti autonomi locali.

La presente iniziativa si propone di modificare parte dello Statuto speciale di autonomia per il Trentino-Alto Adige approvato, in un primo testo, con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, profondamente modificato con legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1 e successivamente ritoccato con la legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2.

Le ragioni della presente proposta vanno individuate da una parte nel nuovo contesto politico-culturale nazionale contrassegnato da un ampio dibattito e dalla convergente volontà di dar vita ad una organizzazione nuova dello Stato nazionale, dall'altro dall'entrata in scena dell'Europa, che pone l'esigenza di una ridefinizione dell'articolazione dei poteri all'interno degli organi territoriali.

In seguito all'evolversi del processo di unificazione europea noi siamo dell'opinione che l'esercizio dei poteri non possa più ritenersi prerogativa esclusiva del livello nazionale centrale ma debba fondarsi su tre livelli almeno: quello europeo, quello statale e quello regionale.

Questi livelli potranno estrinsecarsi in maniera piena attraverso la più completa attuazione del principio di sussidiarietà, che sta a fondamento della Costituzione europea e che prevede che le decisioni da assumere vengano assegnate alle Istituzioni più vicine ai cittadini.

Tale principio, mettendo al suo centro l'autonomia e la capacità di autogoverno, non richiede che ci sia solo il trasferimento di poteri da livello superiore a livello infe-

riore ma richiede anche l'opposto, e cioè l'attribuzione di poteri ai livelli più alti quando appaia evidente che l'azione sarà più efficace se esercitata a quei livelli.

Un sussidiarietà quindi come perseguimento della massima efficienza della gestione delle risorse, evitando di cadere nella frammentazione e nella divisione.

In questo nuovo contesto va riconsiderato il problema dello speciale Statuto di autonomia e dell'aggiornamento dei suoi poteri che tengano conto delle mutate condizioni storiche, culturali ed economiche.

In questo scenario si colloca anche la questione della Regione Trentino-Alto Adige.

Non vi è dubbio che l'attuale assetto della regione risponde più a ragioni del passato che non a quelle che si prospettano oggi.

Noi avvertiamo l'esigenza di dare risposta ad un percorso di storia nuovo, che non vuol dire contrapposizione al valore della convivenza ma intende realizzarla con strumenti aggiornati, senza obiettivi di rivincita ma motivati da carica innovativa e da coerente applicazione dei principi che stanno a fondamento della nuova Europa.

Mentre alle Province di Trento e di Bolzano vengono attribuite la totalità delle competenze gestionali, alla regione viene assegnato un doppio ruolo come titolare di competenze legislative-ordinamentali da una parte e come ente di raccordo fra le due province in grado di ottimizzare l'azione di governo delle stesse, di assicurare equilibrio fra i diversi gruppi etnici-linguistici ed essere momento di sintesi nel processo di integrazione europea e nella cooperazione transfrontaliera ed internazionale.

Più specificatamente la potestà della regione viene così articolata: mentre la regione, con la riforma costituzionale del 1971, era configurata come ente dotato prevalentemente ma non esclusivamente, di compe-

tenze legislative ordinamentali conservando altresì competenze e poteri di intervento in alcune materie, quali ad esempio i libri fondiari e la previdenza sociale, la presente proposta ridisegna il ruolo della regione che viene dotata esclusivamente di competenze legislative di tipo ordinamentale: cioè di competenze destinate a definire, in alcune materie, i compiti e i ruoli degli enti sub-regionali, in particolare dei comuni e degli altri enti locali.

Alla regione, accanto alla sfera ordinamentale sopra citata, viene assegnata inoltre la competenza in ordine alla tutela dei gruppi e delle minoranze linguistiche esistenti sul suo territorio.

In questo modo viene esaltato il ruolo della regione come ente legislativo funzionale alle province per lo svolgimento delle loro pratiche di intervento.

La regione viene altresì dotata, tenendo conto delle proposte consolidate a livello parlamentare nelle precedenti legislature, di competenze legislative di tipo primario esclusivo superando le attuali competenze legislative regionali di tipo concorrente ed integrativo.

In questo modo la regione viene ad assumere un ruolo più ampio ed elevato.

In conseguenza al trasferimento delle competenze di tipo gestionale alle province, la regione, non esercitando più funzioni di amministrazione attiva, opererà senza organi ed apparati burocratici di tipo amministrativo, ma soltanto attraverso l'organo legislativo: il consiglio regionale.

Si tratta di una figura originale, nel quadro delle strutture costituzionali del Paese, che tiene conto dell'esistenza di due enti territoriali autonomi di grande rilevanza come sono le due province autonome di Trento e di Bolzano.

Emerge in questo modo il disegno che individua una strada originale per l'organizzazione costituzionale del Trentino Alto Adige e cioè l'esistenza di un «sistema più articolato» con una regione come ente legislativo ordinamentale e con due province autonome come enti legislativi ed amministrativi di intervento territoriale ed economico sociale.

L'entrata in scena nei rapporti politico-istituzionali di un nuovo soggetto come l'Unione Europea, pone l'esigenza di una ridefinizione degli ambiti in cui i vari poteri si articolano.

La costruzione comunitaria non può più quindi basarsi solo sul rapporto esclusivo fra Stati ed Unione, ma in un rapporto più complesso in cui accanto agli Stati cominciano ad apparire come attori non secondari sia le regioni che le Autonomie locali.

Questo nuovo quadro di riferimento richiede una concezione nuova ed evolutiva della speciale autonomia attribuita alla regione Trentino-Alto Adige ed alle province autonome di Trento e di Bolzano.

Alla regione viene assegnato un importante ruolo di indirizzo; essa viene identificata come ente di raccordo fra le due province nell'intento di ottimizzare i risultati delle singole attività esercitate dalle due province.

Tenuto conto dell'evoluzione in atto in Europa, la regione individuata quindi come ente coprotagonista, con le province autonome di Trento e di Bolzano, nel processo di attuazione di iniziative di collaborazione transfrontaliera - nell'ambito della Convenzione di Madrid - e di attuazione di nuove iniziative, come quella ipotizzata dell'Euregio o analoghe, per enti a livello superregionale.

Mediante l'adozione di risoluzioni la regione sarà investita delle problematiche inerenti all'integrazione europea, i rapporti transfrontalieri e gli interessi interprovinciali nel campo dell'istituzioni universitarie, delle grandi infrastrutture dei trasporti e comunicazioni e della tutela dell'ambiente.

La risoluzione pur essendo uno strumento legislativo secondario, assume in questo contesto un alto valore politico di indirizzo. Non sarà equiparato allo strumento delle intese paritetiche ma sarà un pronunciamento di grande valore istituzionale a cui le due province dovranno far riferimento.

Per il raggiungimento degli scopi di cui sopra la regione si avvarrà di un apposito Centro Studi di alta progettazione, ciò allo scopo di dotarla degli strumenti necessari per assolvere in maniera ottimale alla predi-

sposizione di norme legislative ed alla funzione di indirizzo, cui è investita.

I contenuti del disegno di legge costituzionale sono i seguenti: l'articolo 1 contiene l'indicazione dell'ambito della competenza legislativa della regione e la enumerazione delle materie di competenza.

L'ambito è quello di una competenza primaria, in tutte le materie con il limite quindi dei soli principi costituzionali, dell'ordinamento giuridico statale e delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali.

Le materie riguardano le strutture e l'organizzazione degli enti locali e para-regionali, degli enti sanitari, assistenziali e di credito di carattere regionale; le altre competenze riguardano l'elezione del consiglio regionale, dei consigli comunali e degli organi degli altri enti locali. Particolari competenze sono riferite a enti e strutture tipiche della storia del Trentino-Alto Adige quali i libri fondiari, il catasto, le società cooperative, il credito e i servizi antincendio.

L'articolo 2 individua nel consiglio regionale l'organo fondamentale della regione, in quanto chiamato ad esprimere tutte le potenzialità legislative dell'ente.

Il consiglio regionale, accanto alla funzione legislativa, è chiamato ad esprimere un potere di indirizzo sullo svolgimento di iniziative interprovinciali di grande rilevanza, in particolare nei settori dell'istruzione universitaria e dei progetti per le grandi infrastrutture di trasporti e comunicazioni.

L'articolo 3 prevede norme di adeguamento dello Statuto speciale alla nuova configurazione dell'ente regione contenuta negli articoli 1 e 2.

In particolare il Presidente del consiglio regionale, e in taluni casi il Vicepresidente del consiglio regionale, assumono funzioni di carattere esecutivo, in assenza di organi e strutture esecutivo-amministrative.

L'articolo 4, al fine di un miglior funzionamento delle strutture amministrative della giustizia, prevede sia il trasferimento della competenza relativa alla gestione del personale amministrativo dagli uffici giudiziari, sia dei beni immobili adibiti ad uffici giudiziari, in capo alla regione Trentino-Alto Adige, che viene investita anche del compito di mettere a disposizione attrezzature e servizi. Questo articolo prevede infine, l'istituzione presso la corte d'appello di Trento della sezione del tribunale per le acque pubbliche.

L'articolo 5, tenendo conto dei tempi previsti per la riforma della costituzione vigente e della prossima scadenza degli organi regionali in carica (limitata al mese di novembre 1998) fissa l'entrata in vigore della presente riforma con la data del 1° gennaio 1999.

Il proponente confida che la Commissione bicamerale ed il Parlamento vorranno adeguatamente valutare lo spirito e i contenuti del presente disegno di legge costituzionale.

**DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE**

## Art. 1.

1. L'articolo 4 del testo unificato delle leggi concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige è sostituito dal seguente:

«Art. 4. - In armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico dello Stato e con il rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali, tra i quali è compreso quello della tutela delle minoranze linguistiche locali, nonché delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica, la regione ha potestà di emanare norme legislative nelle seguenti materie:

1) tutela delle minoranze e dei gruppi linguistici locali;

2) ordinamento degli enti para-regionali;

3) ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni e istituzione di nuovi comuni, sentite le popolazioni interessate e ordinamento del personale degli enti locali;

4) ordinamento degli enti pubblici di assistenza e beneficenza;

5) ordinamento degli enti pubblici sanitari;

6) ordinamento degli enti e istituti di credito a carattere regionale;

7) ordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato, agricoltura;

8) ordinamento dei libri fondiari e organizzazione del servizio del catasto;

9) ordinamento del servizio antincendi;

10) ordinamento delle società cooperative, nel rispetto delle norme generali del codice civile;

11) ordinamento degli enti previdenziali a carattere regionale;

12) elezione del consiglio regionale, dei consigli comunali e degli altri enti locali».

2. Gli articoli 5, 6, 7, 25, primo comma, 60 e 65 del citato testo unificato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, sono abrogati.

#### Art. 2.

1. Il Consiglio regionale adotta annualmente una risoluzione contenente i principi e gli indirizzi nei seguenti settori:

a) rapporti tra la regione e gli organi della Comunità europea, per lo svolgimento delle attività comuni e per lo sviluppo del processo di integrazione europea;

b) rapporti e accordi transfrontalieri e partecipazione ad enti interregionali;

c) iniziative interprovinciali nel campo dell'istruzione universitaria, delle grandi infrastrutture dei trasporti e comunicazioni, della tutela dell'ambiente.

2. Le risoluzioni di cui alla lettera c) del comma 1 sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri della provincia di Trento e di quelli della provincia di Bolzano;

3. L'attuazione delle risoluzioni di cui ai commi 1 e 2 spetta al presidente e al vice presidente del consiglio regionale che operano congiuntamente, riferendo periodicamente al consiglio regionale.

#### Art. 3.

1. L'articolo 24 del testo unificato delle leggi concernenti lo Statuto della regione Trentino-Alto Adige approvato con il decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 31 agosto 1972, modificato con l'articolo 6 della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2, è sostituito dal seguente:

«Art. 24. - Sono organi della regione: il consiglio regionale e il suo Presidente.

Il Presidente del consiglio regionale rappresenta la regione. Egli interviene alle sedute del Consiglio dei ministri quando si trattano questioni che riguardano le competenze della regione.

L'ufficio di presidenza del consiglio regionale svolge le funzioni relative ai servizi ed ai centri di ricerca per lo studio e la predisposizione delle norme legislative e delle deliberazioni rientranti nella competenza della regione.

La spesa relativa al funzionamento dei servizi e del personale di cui al terzo comma fa parte del bilancio annuale del consiglio regionale.

Le norme per la devoluzione alla regione delle risorse finanziarie per il funzionamento del consiglio regionale e per lo svolgimento delle competenze regionali sono adottate con norme di attuazione dello Statuto speciale ai sensi degli articoli 107 e seguenti.

L'articolo 69 del citato testo unificato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, è abrogato».

2. Le norme contenute negli articoli da 36 a 46 s'intendono riferite agli organi delle provincie autonome di Trento e di Bolzano.

#### Art. 4.

1. Il personale amministrativo degli uffici giudiziari, compreso quello degli uffici unici notificazioni, esecuzioni e protesti, posti nel territorio della regione Trentino-Alto Adige, è inserito nel ruolo unico del personale regionale.

2. Gli immobili adibiti ad uffici giudiziari nel territorio della regione Trentino-Alto Adige di proprietà del demanio dello Stato e dei comuni sono ceduti in proprietà al demanio regionale.

3. La regione Trentino-Alto Adige si assume l'onere per la fornitura di attrezzature e di servizi necessari per il funzionamento degli uffici giudiziari compresi nel proprio territorio.

4. È istituita presso la corte d'appello di Trento la sezione del tribunale per le acque pubbliche.

5. Con apposite norme di attuazione dello Statuto saranno definite le modalità del passaggio delle attribuzioni previste nei precedenti commi.

Art. 5.

1. La presente legge costituzionale acquista efficacia il 1° gennaio 1999.